

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1405

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CONCETTI, TOZZI CONDIVI, DE COCCI, TUPINI, ARCANGELI, COLI,
DELLE FAVE, PUCCI**

Annunziata il 28 giugno 1950

Norme per l'applicazione della tregua mezzadrile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante la chiarezza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 maggio 1947, n. 495, e della legge 4 agosto 1948, n. 1094, e dell'obbligo dagli stessi sancito di corrispondere ai mezzadri e coloni la tregua mezzadrile, dobbiamo con profonda amarezza constatare come grande sia ancora il numero dei concedenti che non hanno assolto il loro dovere che, prima e più che essere giuridico, è morale.

Di fronte a questa ottusità, riscontrando inoperanti gli strumenti disposti dalle leggi predette, facendosi eco di voti chiaramente formulati dalle categorie interessate, i sottoscritti si onorano presentarvi il presente Progetto di legge al fine di chiedervi il conforto della vostra approvazione.

* * *

Muovendo dalla considerazione che è opportuno escogitare una procedura snella e non costosa che obblighi il lavoratore a spogliarsi del timore reverenziale verso il proprietario del fondo che lo ha sin qui trattenuto ad adire la Magistratura, che obblighi parimenti il proprietario a recedere dalla posizione di egoistico riserbo in cui si è rin-

chiuso, si è creduto opportuno argomentare queste soluzioni:

1°) obbligare i concedenti e conduttori alla presentazione dei libretti colonici o equivalente documento da cui risulti se sia stata o meno corrisposta la tregua mezzadrile;

2°) sostituire al privato, restio perchè spesso volte timoroso, il Giudice conciliatore nella denuncia della mancata applicazione della tregua;

3°) demandare l'applicazione della tregua medesima al giudizio secondo equità di una Commissione comunale.

Il punto di maggior rilievo è senza dubbio quello stabilente la obbligatorietà della esibizione del libretto o di equipollente documento, specie per la sanzione penale, connessa alla omissione.

Però, ponendo tale obbligo, i sottoscritti si propongono di conseguire tre fini:

a) fine giuridico: costringere le parti alla tenuta dei libretti colonici;

b) fine educativo: determinare il lavoratore a vincere il suo stato di timore;

c) fine morale: far comprendere ai concedenti che è ora di rispettare una legge profondamente sociale.

La sanzione penale prevista per l'omissione è una conseguenza logica delle premesse: non poteva contenersi l'obbligo nella sola sfera civilistica, perché questa avrebbe, di fatto, frustrato i proposti intendimenti.

* * *

Quanto alla strutturazione della proposta, ricapitolandola, va osservato:

Con l'articolo 1 si dispone la presentazione obbligatoria al giudice conciliatore territorialmente competente dei libretti colonici, o di equivalente documento, al fine di accertare se sia avvenuta la corresponsione della tregua mezzadrile. Distinguendo l'epoca fin qui decorsa a far capo dal 1944 dall'altra ventura, si propone che la presentazione dei libretti avvenga entro il mese di ottobre 1950 per definire la tregua degli anni trascorsi, entro il 31 marzo degli anni venturi per gli anni agrari futuri.

Con l'articolo 2 si stabilisce che se il giudice conciliatore accerta l'avvenuta corresponsione della tregua, appone sui libretti, o documenti equipollenti, il visto che serve alle parti come documento di liberazione; se invece accerta l'inadempimento, operato da lui stesso ed invano il tentativo di conciliazione, rimette le parti all'apposita Commissione.

Si è ritenuto opportuno affidare al giudice conciliatore anche il tentativo di conciliazione per evitare alle parti perdita di tempo e dispendio di denaro per recarsi nelle sedi degli Uffici del lavoro, troppe volte eccessivamente lontane dalla residenza degli interessati.

Con l'articolo 3 si prevede l'istituzione della Commissione comunale e si determina la sua funzione: «applicare secondo equità la tregua mezzadrile».

Si attribuisce alla stessa Commissione la competenza a decidere delle vertenze sia di quelle non denunciate, sia di quelle denunciate con ricorso dinanzi alle vigenti Sezioni specializzate.

Si è inteso con ciò attribuire tutta la materia relativa alla applicazione della tregua mezzadrile alla competenza esclusiva delle Commissioni comunali.

Con l'articolo 4 si prevede la composizione di detta Commissione.

Va notato che la Commissione opera in ogni comune e che ogni comune ha la sua Commissione. Ciò non significa, naturalmente, che il pretore che la presiede non possa contemporaneamente presiedere più Commissioni comunali. Solo per evitare che il lavoro delle

Commissioni possa assorbire tutta l'attività di detto magistrato, si è prevista la possibilità che egli incarichi altro magistrato suo dipendente. Si è anche voluto dire espressamente che il sostituto del pretore possa essere anche un vice pretore onorario al fine di evitare ogni dubbio sulla legittimità di tale sostituzione.

Da rilevare infine le modalità e i termini disposti per la costituzione della Commissione.

Quanto alle modalità: a parte quella del pretore di cui si è detto, e nessun commento dovendo fare in ordine al giudice conciliatore, si è previsto, come terzo componente, un tecnico nominato dal prefetto della provincia a cui il comune appartiene, su designazione del competente Ispettore agrario provinciale.

Nulla vieta, anzi è augurabile che, potendolo, venga nominato un tecnico del comune interessato.

Non si è ritenuto possibile costituire la Commissione coi rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate, per la enorme, e a volte insuperabile, difficoltà della scelta dei rappresentanti.

Quanto ai termini: si progetta che la costituzione — cioè nomine e quanto necessario per il funzionamento — della Commissione debba avvenire entro il 31 ottobre 1950 per la tregua mezzadrile relativa agli anni 1944-49, ed entro il 31 marzo di ogni anno solare venturo per la tregua mezzadrile relativa agli anni agrari futuri.

Con l'articolo 5 si dettano norme processuali ispirate al criterio della massima celerità.

Importantissima è la norma dettata dall'ultimo capoverso, in cui, secondo il principio dettato dall'articolo 339, secondo capoverso, del Codice di procedura civile in relazione all'articolo 114 dello stesso Codice di procedura civile, si dispone la non impugnabilità delle decisioni.

Si è voluto usare l'espressione «impugnazione veruna» in luogo della «inappellabilità» usata dal ricordato articolo 339 del Codice di procedura civile, volendo impedire ogni forma di impugnativa che il Codice di procedura civile riserva pur anco alle sentenze pronunciate «secondo equità».

Con gli articoli 6 e 7 si prevede il funzionamento della Commissione e precisamente il suo inizio e la sua fine.

Per regolare la tregua mezzadrile degli anni decorsi la Commissione inizierà il suo funzionamento il 1° novembre 1950 e durerà fino ad esaurimento delle vertenze.

Per la tregua mezzadrile degli anni venturi si fissa il termine iniziale del 15 aprile a datare dal 15 aprile 1951.

Si è voluto concedere il periodo 31 marzo (di cui all'articolo 4) 15 aprile, per l'esperimento della conciliazione del giudice conciliatore di cui all'articolo 2.

Nei detti articoli 6 e 7 si commina anche la decadenza per l'introduzione di ogni vertenza relativa alla tregua. Ciò si propone, sia per evitare uno strascico indefinito di introduzione di vertenze, sia per rendere vieppiù operante l'obbligo della presentazione del documento da cui risulti la corresponsione della tregua; sia per esaurire completamente la materia e rientrare nella normalità e cordialità dei rapporti contrattuali.

Resta naturalmente salva la sanzione penale dell'ammenda e anzi, per le inadempienze accertate successivamente al 31 dicembre 1950 e correlativamente al 15 aprile di ogni anno venturo, si dispone che l'ammenda sia irrogata nel massimo.

Inutile aggiungere che l'accertamento della omissione è opera del giudice conciliatore e dei normali organi di polizia giudiziaria.

Con l'articolo 8 si dispone che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

* * *

Onorevoli Colleghi! I proponenti si sono sforzati di indicare un organismo vitale, idoneo a riportare, con prontezza e serenità, la calma in tanti lavoratori della terra e a far loro conseguire la realizzazione di un diritto.

Si augurano di essere riusciti nell'intento.

Si attendono, comunque, dalla vostra collaborazione nella discussione, quei suggerimenti che, fondati sulle provate vostre esperienze e sensibilità, migliorino la presente proposta di legge e la rendano strumento efficace di giustizia e di equità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di accertare l'adempimento della corresponsione della tregua mezzadrile di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 maggio 1947, n. 495, e alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, è fatto obbligo ai concedenti e ai conduttori di contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione tuttora in corso, di presentare, entro il mese di ottobre 1950, e per gli anni successivi entro il mese di marzo di ogni anno a cominciare dal 1951, al giudice conciliatore territorialmente competente, i libretti colonici di cui agli articoli 2161 e 2162 del Codice civile, o equivalente documento, comprovanti, in maniera non equivoca, l'avvenuto accordo tra le parti.

Gli inadempienti saranno puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

ART. 2.

Il giudice conciliatore, accertato l'adempimento, appone sui libretti o documento equivalente il proprio visto; se invece rileva l'inadempimento, convoca dinanzi a sé le parti per il tentativo di conciliazione, non riuscendo il quale, rimette le parti dinanzi alla Commissione di cui all'articolo seguente.

ART. 3.

È istituita presso ogni comune una Commissione, con sede nel rispettivo Ufficio di conciliazione comunale, allo scopo e con la funzione di applicare secondo equità la tregua mezzadrile.

A detta Commissione è attribuita la competenza di decidere anche le vertenze per l'applicazione della tregua mezzadrile dei contratti non più in vigore, nonché di quelle ancora pendenti avanti le Sezioni specializzate: di queste ultime liquiderà le spese di giudizio decidendo sulla attribuzione delle stesse.

ART. 4.

La Commissione, di cui al precedente articolo 3, è così composta:

1°) dal pretore territorialmente competente, che potrà farsi sostituire da altro magistrato della stessa pretura anche se vice pretore onorario, che la presiede;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2°) del giudice conciliatore del comune interessato;

3°) da un tecnico agrario nominato dal prefetto competente, su designazione dell'ispettore agrario della stessa provincia.

Funge da cancelliere il cancelliere dell'Ufficio di conciliazione comunale.

La Commissione deve essere costituita in ogni comune entro il 31 ottobre 1950 per l'applicazione della tregua mezzadrile relativa agli anni 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a ciascuna annata agraria, per gli anni venturi.

ART. 5.

Ogni parte può farsi assistere da un legale o da un rappresentante della propria organizzazione sindacale.

Le parti debbono, a pena di decadenza, indicare ed esibire tutti i mezzi di prova alla prima convocazione.

Il procedimento è assolutamente orale.

La Commissione, nella forma più spedita e omessa ogni formalità di rito, decide sulla ammissibilità dei mezzi di prova chiesti dalle parti, dispone quanto ritiene necessario ai fini dell'accertamento dei fatti. L'escussione dei testi e l'acquisizione e l'esperimento dei mezzi di prova deve avvenire con la massima sollecitudine.

Ogni decisione, ivi compresa la sentenza, viene pronunciata dal pretore, sentiti i due componenti, secondo equità; tale decisione non è soggetta a impugnazione veruna.

ART. 6.

La Commissione, come sopra costituita, comincerà a funzionare col 1° novembre 1950.

Decorso il 31 dicembre 1950, salva la sanzione penale di cui all'articolo 1 e applicabile nel massimo, non si potranno comunque introdurre vertenze per l'applicazione della tregua mezzadrile per gli anni 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 e 1949.

La Commissione durerà fino all'espletamento delle funzioni attribuitele.

ART. 7.

Per gli anni successivi al 1950, la Commissione, come sopra costituita, comincerà a funzionare col 15 aprile dell'anno successivo all'annata agraria decorsa e funzionerà fino all'espletamento delle mansioni attribuitele.

Trascorso il 15 aprile di ogni anno, salva la sanzione penale di cui all'articolo 1, e da irrogarsi nel massimo, non si potranno, comunque, introdurre vertenze per l'applicazione della tregua mezzadrile relativa all'anno agrario decorso.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.